



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Autovelox nullo se il cartello con l'avviso è a meno di 80 metri

Autore: Redazione | 17/11/2014



Di fronte alla specifica deduzione dell'automobilista, l'onere della prova risulta rovesciato a carico dell'amministrazione: il verbale, infatti, non fa piena prova sulla congruità della distanza del cartello che annuncia l'autovelox dal luogo in cui si svolge il rilevamento automatico della velocità del veicolo.

Addio alle multe con gli **autovelox** imboscati. Se il cartello stradale che annuncia l'imminente presenza del **controllo elettronico della velocità** è a meno di 80

metri dalla postazione della polizia, la contravvenzione è illegittima.

È vero, c'è il verbale della polizia che dovrebbe garantire la correttezza di tutti i dati e degli elementi di fatto: ma non su tutto è lecito credergli "sulla parola". Secondo il **giudice di Pace di Busto Arsizio [1]**, infatti, va annullato il verbale elevato per l'infrazione al codice della strada per eccesso di velocità - rilevata elettronicamente - se esso, almeno per quanto riguarda l'effettiva distanza tra la segnaletica di riferimento e l'autovelox, non contiene alcun riferimento al rispetto della legge. In tal caso, la contravvenzione non ha una "fede privilegiata" e, quindi, tale distanza ben può essere contestata dall'automobilista (secondo il quale tra la postazione e il cartello vi è uno spazio inferiore agli 80 metri). Allora, spetterà all'amministrazione dimostrare il contrario: prova tutt'altro che agevole.

Si legge in sentenza: l'omessa indicazione nel verbale del luogo in cui la segnaletica era collocata non esonera l'ente sanzionatore dall'onere di provare - a fronte di una specifica eccezione del conducente - che la collocazione sia adeguata rispetto a quanto previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada **[2]**.

Detto in parole povere, la polizia non si può limitare ad affermare che la **segnaletica** è stata posizionata correttamente, ma invece ha l'onere di indicarne la precisa ubicazione, al fine di consentire al giudice di valutarne l'adeguata distanza rispetto all'**autovelox**.

In mancanza di altre indicazioni devono essere almeno 80 i metri di anticipo con i quali anticipare la postazione della municipale sui percorsi diversi da autostrade e strade extraurbane secondarie e urbane a scorrimento.

Non è tutto: lo strumento di rilevamento non può mai essere collocato in una **macchina parcheggiata sulla banchina** parallelamente alla strada e dunque

non **facilmente visibile** dai veicoli in transito.

Risultato: niente multa elevata dalla Municipale che ha “imboscato” lo strumento di rilevamento in un’auto parcheggiata accanto a quella di servizio.

Note

[1] GdP Busto Arsizio, sent. n. 657/14. **[2]** Art. 79 regol. att. cod. str. *Autore immagine: 123rf com*